INDICAZIONI OPERATIVE
PER LA GESTIONE DELLA RETE D'OFFERTA SOCIALE
dgr. n. 4795 del 28 luglio 2025

Milano, 24 ottobre 2025

Regione Lombardia

La rete d'offerta sociale regionale

Tipologia	Titolo per l'esercizio della attività	Fonti di finanziamento pubblico/privato (a titolo esemplificativo)	Attività di controllo e verifica
Unità d'offerta sociali della rete regionale (UDOS)	Presentazione CPE	• Fondo sociale regionale • Fondo Nazionale Politiche Sociali • risorse autonome comunali • eventuale compartecipazione degli utenti	• Comune singolo o per il tramite delle articolazioni organizzative assunte a livello locale • ATS (art. 6, comma 3, lettera i) l.r. n. 33/2009 e s.m.i.: - vigilanza a seguito di richiesta del Comune in caso di presentazione CPE; - vigilanza e controllo sul mantenimento dei requisiti di esercizio nel contesto ordinario di attuazione del "Piano dei controlli"; - vigilanza e controllo a seguito di segnalazione da parte di terzi o per iniziativa d'ufficio (vigilanza straordinaria)
Unità d'offerta locali sperimentali	Provvedimento di approvazione del Comune in cui è ubicata l'unità d'offerta locale sperimentale	• Fondo Nazionale Politiche Sociali • risorse autonome comunali • eventuale compartecipazione degli utenti	• Comune singolo o per il tramite delle articolazioni organizzative assunte a livello locale • ATS, attraverso le sue articolazioni, svolge azioni di controllo ai sensi dell'art. 6 c. 3, lett. f) della l.r. n. 33/2009 e s.m.i.

Presentazione CPE per la messa in esercizio e verifiche documentali

- **Il soggetto gestore presenta la CPE al Comune in cui è ubicata la struttura per il tramite del SUAP.**

- **Entro il termine di 30 giorni lavorativi dalla data di presentazione della CPE, il SUAP e il Comune devono effettuare, rispettivamente, le verifiche formali e i controlli di merito con riferimento a quanto contenuto e dichiarato nella CPE e relativi allegati.**

  Più nello specifico, dovranno essere verificate:

  - la **correttezza formale della CPE, e precisamente:**
    - la legittimità della presentazione ovvero la titolarità del soggetto gestore a presentare CPE per l'unità d'offerta individuata;
    - la sottoscrizione da parte del legale rappresentante dell'ente gestore o soggetto titolato a rappresentarlo, individuato da atto formale (es: procura) con evidenza della data di sottoscrizione;
    - la completezza nella compilazione di tutti i campi previsti;
  - la **presenza delle dichiarazioni** del legale rappresentante redatte in forma di autocertificazione datate e sottoscritte dal medesimo nonché degli allegati previsti;
  - la **congruità dei dati:**
    - **l**a data di sottoscrizione ed invio della CPE deve essere precedente o contestuale alla data di inizio dell'attività. **Di norma la data di inizio effettivo dell'attività coincide con la data di presentazione della CPE e, in ogni caso, non può essere differita oltre 30 giorni pena il rigetto della pratica;**
    - il numero dei posti indicato deve essere congruo con quanto previsto dalla normativa di riferimento;
  - la **veridicità di quanto autocertificato** relativamente al possesso dei requisiti soggettivi del legale rappresentante dell'ente gestore, anche prevedendo controlli a campione;
  - la **destinazione d'uso dei locali** dove si svolge l'attività che deve essere compatibile con quella prevista dagli strumenti urbanistici/edilizi comunali;
  - il **possesso della notifica sanitaria di cui all'art. 6 comma 2 del Reg. CE 852/04 se dovuta**, a seconda dell'organizzazione dell'attività di preparazione e/o somministrazione dei pasti.

Richiesta integrazioni

In caso di incompletezza della documentazione o della compilazione di campi nella CPE, entro il termine massimo di 30 giorni lavorativi dalla data di protocollo della CPE**, il Comune per il tramite del SUAP** in cui è ubicata la struttura invia al legale rappresentante del soggetto gestore che ha sottoscritto la CPE una comunicazione con la quale **richiede le integrazioni fissando i termini per la loro presentazione che non possono essere di norma superiori a 15 giorni**.

Si ricorda che il Comune a fronte della presentazione di una CPE incompleta, può valutare, sulla base della documentazione disponibile, il divieto immediato dell'attività.

Il soggetto gestore ha facoltà di presentare una nuova CPE perfezionata.

Richiesta di sopralluogo ad ATS ed inserimento in AFAM

- **Effettuate le verifiche**, in caso di presentazione di CPE formalmente regolare o di CPE completa a seguito di integrazioni, **il Comune in cui è ubicata la struttura inoltra alla ATS territorialmente competente la CPE unitamente alla richiesta di visita di vigilanza presso la struttura.** Nell'inoltrare formale richiesta di vigilanza ad ATS per la verifica dei requisiti d'esercizio specifici per tipologia della unità d'offerta sociale, **il Comune in cui è ubicata la struttura deve specificare di aver verificato la completezza e correttezza formale della CPE e della documentazione ricevuta e di aver avviato/concluso le verifiche dei requisiti soggettivi presso gli enti competenti.**

  Resta inteso che **per avviare il percorso di verifica, ATS deve ricevere le specifiche sopra indicate e non solo la CPE**. In mancanza di richiesta formale di avvio del procedimento di verifica dall'Ufficio preposto del Comune ad ATS quest'ultima non può avviare le verifiche di controllo presso l'unità d'offerta sociale.

  Si specifica che ATS con atto formale può sospendere eventuali richieste di vigilanza ricevute a fronte di incompletezza documentale/dichiarazioni improprie. L'attività di verifica di ATS riprenderà al ricevimento di tutti gli elementi segnalati così come la tempistica conseguente per assolvere le verifiche di competenza.

- **Contestualmente, il Comune inoltra la CPE anche all'Ufficio di Piano chiedendo di inserire l'unità d'offerta nell'Anagrafica Famiglia (AFAM). Una volta assegnato il codice identificativo CUDES l'Ufficio di Piano dovrà comunicarlo al soggetto gestore dell'unità d'offerta sociale, al Comune di ubicazione dell'unità d'offerta e all'ATS territorialmente competente.**

- **L'ATS, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, dovrà procedere attraverso sopralluogo alla verifica del possesso dei requisiti di esercizio dell'unità d'offerta** secondo quanto stabilito dalle delibere che ne disciplinano l'esercizio.

Sopralluogo ATS

- **L'attività di vigilanza dell'ATS** si configura come attività endoprocedimentale in quanto avviene su richiesta del Comune ed **è volta alla verifica del possesso dei requisiti d'esercizio** sanciti dalle disposizioni di riferimento.

- **L'attività di ATS è attestata in un verbale** che viene consegnato al soggetto gestore, datato e sottoscritto dalla commissione ispettiva e dal legale rappresentante o suo delegato.

- **Entro 75 giorni dalla richiesta del Comune, l'ATS dovrà comunicare l'esito dell'attività di vigilanza sia al Comune per gli eventuali provvedimenti conseguenti, che al soggetto gestore.** Resta intesa la facoltà di ATS di sospendere il procedimento a fronte di richiesta d'integrazioni al soggetto gestore.

Seguiti di competenza comunale

Una volta ricevuto l'esito dell'attività di vigilanza di ATS, sempre a fronte delle competenze attribuite dall'art. 15 della l.r. n. 3/2008 e s.m.i., il Comune:

a) qualora sia necessario acquisire ulteriore documentazione per comprovare il possesso dei requisiti d'esercizio previsti e dichiarati soddisfatti, richiede al soggetto gestore di fornire le integrazioni, la documentazione e i chiarimenti richiesti fissando anche il termine per la loro presentazione mettendo in conoscenza l'ATS. Il Comune potrà decidere di valutare autonomamente i documenti richiesti o concordare con ATS altra modalità collaborativa;

b) nel caso di mancanza dei requisiti minimi previsti dalla vigente normativa, qualora sia possibile conformare l'attività e i suoi effetti alla normativa vigente, il Comune diffida il soggetto gestore a provvedere al ripristino dei requisiti mancanti, entro un termine congruo di norma non inferiore a trenta giorni, e prescrive le misure necessarie, informando l'ATS.

   Il Comune, qualora ritenuto necessario, può sospendere temporaneamente l'attività dell'unità d'offerta sociale fino a quando vengono recepite le prescrizioni impartite. In qualsiasi caso, una volta decorso il termine fissato per il ripristino dei requisiti, in difetto di adozione delle misure stesse, il Comune dispone la chiusura definitiva dell'unità d'offerta sociale e revoca l'eventuale atto di accreditamento, informando l'Ufficio di Piano per l'aggiornamento di AFAM e l'ATS. Il soggetto gestore, se intende riavviare l'attività, non può ripresentare la CPE per la stessa unità d'offerta prima che siano trascorsi almeno 6 mesi dalla disposizione di chiusura;

c) nel caso di mancanza dei requisiti minimi previsti dalla vigente normativa, qualora non sia possibile conformare l'attività e i suoi effetti alla normativa vigente, il Comune dispone la chiusura dell'unità d'offerta sociale ed attiva, di conseguenza, quanto previsto dall'art. 15 comma 3 della l.r. n.3/2008.

- **Il soggetto gestore, se intende riavviare l'attività, non può ripresentare la CPE per la stessa unità d'offerta prima che siano trascorsi almeno 6 mesi dalla disposizione di chiusura.**
- **Nel caso di chiusura di una unità d'offerta sociale con utenza inserita deve essere prima garantita la continuità assistenziale degli utenti in altre strutture attraverso la stretta collaborazione e sinergia del soggetto gestore con i servizi sociali del territorio.**

Procedimento per la messa in esercizio di una unità d'offerta sociale

Fase procedimento	Soggetto	Destinatari	Azioni richieste	Tempistica
Presentazione CPE	Soggetto gestore	Comune per il tramite del SUAP	Verifiche correttezza formale CPE e controlli di merito (SUAP e/o Comune)	30 giorni lavorativi + max 15 giorni per integrazioni
Richiesta di inserimento in AFAM	Comune	Ufficio di Piano	Inserimento della unità d'offerta sociale in AFAM e assegnazione codice CUDES	
Richiesta di sopralluogo ad ATS (**NB:** il Comune nella richiesta di sopralluogo deve specificare di aver verificato la completezza e correttezza formale della CPE e della documentazione ricevuta e di aver avviato/concluso le verifiche dei requisiti soggettivi presso gli enti competenti)	Comune	ATS	Attivazione della vigilanza presso la struttura e svolgimento del sopralluogo	Entro 60 giorni dalla richiesta del Comune
Invio verbale sopralluogo	ATS	Comune e Soggetto gestore	Comunicazione dell'esito dell'attività di vigilanza	Entro 75 giorni dalla richiesta del Comune
Seguiti di competenza comunale	Comune	Soggetto gestore	Seguiti con riferimento alle competenze attribuite dall'art. 15 comma 3 della l.r. n. 3/2008 e s.m.i.	

Procedimento per la messa in esercizio di una unità d'offerta sociale se il Comune è soggetto gestore

Se il Comune che gestisce la funzione in ordine alla messa in esercizio delle unità d'offerta sociali è il soggetto gestore dell'unità d'offerta o l'unità d'offerta è gestita in forma associata dai comuni cui è affidata la funzione in ordine alla messa in esercizio, **non è prevista la presentazione della CPE** ma il Dirigente competente deve adottare apposito provvedimento con cui:

- prende atto delle verifiche condotte dagli uffici competenti della propria amministrazione in ordine al possesso di tutti i requisiti minimi di esercizio previsti dalle delibere che definiscono le singole unità d'offerta;
- attesta il possesso di tutti i requisiti minimi strutturali/tecnologici/organizzativi specifici previsti dalla normativa regionale vigente per il suo esercizio nonché dei requisiti previsti dalla normativa nazionale per le materie di competenza statale, e dei requisiti di igiene e sicurezza stabiliti da norme regionali.

Una volta adottato il provvedimento, il Comune:

- chiede all'Ufficio di Piano di inserire l'unità d'offerta sociale in AFAM
- richiede il sopralluogo all'ATS per la verifica dei requisiti di esercizio

Procedimento per la messa in esercizio di una unità d'offerta locale sperimentale

Fase procedimento	Soggetto	Destinatari	Azioni richieste	Tempistica
Presentazione dell'istanza, anche in esito a un percorso di co-programmazione e co-progettazione	Soggetto gestore	Comune per il tramite del SUAP	- Utilizzo modulistica - Verifica della correttezza formale dell'istanza e della presenza della scheda progettuale	
Valutazione del progetto	Comune	- Ufficio di Piano - ATS	Il Comune, d'intesa con l'Ufficio di Piano; - esamina la documentazione presentata; - consulta le Direzioni Sociosanitaria e/o Sanitaria dell'ATS; - provvede, se ritenuto opportuno, ad un sopralluogo per tramite degli uffici comunali preposti eventualmente in collaborazione con le Direzioni ATS; - nel caso di carenza di documentazione e/o di necessità di approfondimenti, invita il soggetto proponente a fornire le integrazioni/chiarimenti necessari per il tramite del SUAP.	entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza
Comunicazione dell'esito della valutazione	Comune	Assemblea dei Sindaci	Presa d'atto con parere non vincolante	60 giorni
Approvazione dell'unità offerta locale sperimentale	Comune	- Soggetto proponente - Assemblea dei Sindaci - ATS	Acquisito il parere dell'Assemblea dei Sindaci, il Comune: - approva l'unità d'offerta locale sperimentale con specifico provvedimento - comunica esito dell'istruttoria inviando il provvedimento	30 giorni
Inserimento nell'Anagrafica regionale AFAM	Comune	Ufficio di piano	Inserimento della unità d'offerta locale sperimentale nell'apposita sezione dedicata dell'Anagrafica Famiglia (AFAM)	

Procedimento per la messa in esercizio di una unità d'offerta locale sperimentale promossa dal Comune

Nel caso l'unità d'offerta locale sperimentale sia promossa direttamente dal Comune o dalla Comunità montana, la scheda progettuale nella quale sono descritti le finalità, gli obiettivi, le caratteristiche della sperimentazione con particolare riferimento ai requisiti sia strutturali che organizzativi/gestionali e alla durata della stessa, va inviata all'Ufficio di Piano e alla ATS territorialmente competente per consentire la valutazione e la definitiva approvazione dell'unità offerta locale sperimentale secondo la procedura prevista per le unità d'offerta locali sperimentali che prevede anche l'acquisizione del parere dell'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito territoriale.

Per la prosecuzione dell'attività occorre riformulare la scheda progettuale e attenersi alla procedura semplificata indicata per la messa in esercizio.

Presentazione di nuova CPE per variazione delle caratteristiche di una unità d'offerta in esercizio

I casi in cui deve essere presentata la CPE sono:

- messa in esercizio di nuova unità d'offerta;
- trasferimento in altra sede;
- variazione della capacità ricettiva;
- trasformazione di una unità d'offerta in esercizio in altra unità d'offerta;
- subentro di un nuovo soggetto gestore.

Per la trattazione di una CPE presentata per variazione delle caratteristiche di una unità d'offerta già in esercizio ,si rimanda per analogia a quanto per la presentazione di una CPE per la messa in esercizio di una nuova unità d'offerta sociale specificando che è lasciata facoltà al Comune, d'intesa con l'ATS territorialmente competente, di valutare l'opportunità/necessità di effettuare un nuovo sopralluogo presso l'unità d'offerta considerando la fattispecie di CPE, la data in cui l'unità d'offerta ha iniziato la sua attività oppure è stata svolta l'ultima verifica sul mantenimento dei requisiti di esercizio.

Resta inteso che il soggetto gestore potrà presentare una successiva CPE, a modifica della prima, solo dopo che il precedente procedimento amministrativo sia concluso.

Sospensione e cessazione dell'attività di una unità d'offerta sociale

➢ **Sospensione dell'attività di una unità d'offerta sociale**

Per sospensione si intende la chiusura temporanea dell'attività di una unità d'offerta sociale.

Nel corso del procedimento di messa in esercizio di una nuova unità d'offerta, il Comune può valutare di disporre la sospensione dell'attività di una unità d'offerta sociale a seguito di diffida con la quale vengono impartite le prescrizioni necessarie per conformare l'attività alla normativa vigente.

Oppure, l'ente gestore, per esigenze di diversa natura, può trovarsi nelle condizioni di dover sospendere temporaneamente l'attività (lavori di ristrutturazione, adeguamento impianti, cambiamento scopi sociali, mancanza di utenza); in questo caso, il soggetto gestore invia comunicazione al Comune in cui è ubicata la struttura per il tramite del SUAP nella quale deve specificare il motivo della sospensione e la sua durata. Il SUAP procederà all'inoltro all'Ufficio di Piano per il conseguente aggiornamento in AFAM informando l'ATS territorialmente competente.

Se la sospensione è inferiore/uguale ad un anno il soggetto gestore può riprendere regolarmente l'attività senza ripresentare la CPE (se non sono previste variazioni che richiedono CPE) ma dandone previamente comunicazione al Comune in cui è ubicata la struttura per il tramite del SUAP che procederà all'inoltro all'Ufficio di Piano e alla ATS territorialmente competente.

Se la sospensione è superiore all'anno, il Comune può valutare di disporre il divieto di prosecuzione dell'attività dell'unità d'offerta dandone comunicazione al soggetto gestore, all'Ufficio di Piano e alla ATS territorialmente competente. In tal caso, il soggetto gestore, se intende riavviare l'attività, deve ripresentare una nuova CPE. All'unità d'offerta verrà assegnato un nuovo codice CUDES.

Per i Centri Ricreativi Diurni in esercizio e inseriti in AFAM, trattandosi di attività annuali temporanee, nonostante il periodo di chiusura, lo stato di attività dell'unità d'offerta sociale in AFAM rimane invariato (l'unità d'offerta rimane attiva anche durante il periodo di chiusura del servizio).

➢ **Cessazione dell'attività di una unità d'offerta sociale**

In caso di cessazione dell'attività, il soggetto gestore deve darne comunicazione al Comune in cui è ubicata la struttura per il tramite del SUAP che procederà all'inoltro all'Ufficio di Piano per l'aggiornamento di AFAM (da attiva a cessata) ed alla ATS territorialmente competente.

Anche in questo caso si rende necessario un importante confronto e sinergia tra soggetto gestore e servizi sociali del territorio nel caso di chiusura con utenza inserita al fine di garantire la continuità assistenziale in altre strutture.

Modulistica per il Catalogo del "Sistema Informatico degli Sportelli Unici (Catalogo SSU)"

Casi in cui è necessario presentare la CPE

- messa in esercizio di nuova unità d'offerta
- trasferimento in altra sede di unità d'offerta in esercizio
- variazione della capacità ricettiva di unità d'offerta in esercizio
- trasformazione di una unità d'offerta in esercizio in altra unità d'offerta
- subentro di un nuovo soggetto gestore

Casi in cui è sufficiente una comunicazione

- variazione del legale rappresentante del soggetto gestore
- modifiche nell'articolazione degli spazi (destinazioni d'uso dei locali) che non comportino il mutare delle condizioni previste dal regolamento d'igiene o di sicurezza dei locali né della capacità ricettiva autorizzata e interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- comunicazione apertura annuale (per i Centri Ricreativi Diurni);
- sospensione dell'attività di una unità d'offerta sociale;
- ripresa attività a seguito di sospensione;
- cessazione dell'attività di una unità d'offerta sociale

Casi in cui presentare istanza

- Messa in esercizio unità d'offerta locale sperimentale
- Rinnovo di una unità d'offerta locale sperimentale

Casi in cui presentare la SCIA

- Attività economiche con finalità sociali

L'Anagrafica Famiglia (AFAM)

- Il gestionale AFAM rappresenta uno strumento per agevolare il processo di scambio informativo e per consentire lo sviluppo di azioni di indirizzo, programmazione, coordinamento nonché di controllo e verifica della rete delle unità d'offerta regionali; nello specifico, **AFAM costituisce la banca dati delle unità d'offerta sociali della rete regionale e delle unità di offerta locali sperimentali e fornisce il set informativo utile per la definizione dei criteri di riparto ai territori delle risorse autonome regionali (Fondo Sociale Regionale) e dei fondi statali (Fondo Nazionale Politiche Sociali, Fondo statale 0-6, FNA,…).**

- L'inserimento dei dati in AFAM e la generazione del codice identificativo CUDES determinano il riconoscimento dell'unità d'offerta come parte del sistema regionale.

  AFAM rappresenta uno dei principali strumenti attraverso cui i territori assolvono il debito informativo nei confronti della Regione.

- **La titolarità del processo di alimentazione, gestione e aggiornamento della anagrafica è affidata agli Uffici di Piano degli Ambiti Territoriali** ai quali spetta il compito di comunicare tempestivamente agli Enti gestori delle unità di offerta il codice identificativo CUDES che il sistema genera automaticamente al primo caricamento dei dati su AFAM.

- **Compito degli Uffici di Piano** è anche quello di **tenere aggiornata l'anagrafica** ogni qualvolta l'ente gestore di una unità d'offerta sociale della rete regionale presenti una CPE o intervengano variazioni che non richiedono la presentazione della CPE.

- **La corretta e tempestiva alimentazione di AFAM nonché il suo aggiornamento rappresentano la condizione per la corretta applicazione dei criteri di riparto per l'utilizzo delle risorse statali e regionali disponibili**; da qui discende l'importanza di poter disporre sempre di un data base che contenga informazioni precise ed aggiornate

La gestione dell'Anagrafica AFAM

Occorre **definire e attivare a livello locale una procedura operativa con la quale i diversi attori** (Comuni, Uffici di Piano, ATS) **definiscono e regolano tutte le fasi operative per l'alimentazione e l'aggiornamento da parte degli Uffici di Piano del gestionale AFAM.**

La definizione di tale procedura risulta inoltre necessaria per la pianificazione dell'attività di vigilanza ed è anche finalizzata allo scambio tempestivo delle informazioni tra ATS e Uffici di Piano/Comuni.

Nella procedura sono coinvolti ATS, Uffici di Piano e Comuni ed è possibile individuare le seguenti fasi:

- **individuazione dei Referenti di ATS in merito alle autorizzazioni d'accesso in AFAM** secondo le modalità già in uso e dell'Ambito territoriale per l'anagrafica AFAM per la parte relativa alla rete delle unità d'offerta sociali;
- **gestione anagrafica delle unità d'offerta sociali in AFAM** (apertura, variazione, sospensione, revoca e chiusura) a cura dell'Ufficio di Piano nel rispetto della tempistica di aggiornamento dei dati;
- **scambio informativo tra Comune singolo/Ufficio di Piano dell'Ambito di riferimento/ATS** per la gestione delle attività di apertura, variazione, sospensione e cessazione delle unità d'offerta sociali;
- **scambio informativo tra Ambiti territoriali e ATS**;
- **scambio informativo interno ad ATS tra Dipartimento PAAPSS e Direzione Sociosanitaria/Dipartimento PIPPS.**

La gestione dell'Anagrafica AFAM - Chiusura di una unità d'offerta sociale

Nella gestione della anagrafica delle unità d'offerta sociale in AFAM, la **chiusura di una unità d'offerta sociale** deve avvenire esclusivamente per:

- cessazione attività

- cambio della tipologia

- ubicazione in altro Comune al di fuori dell'Ambito territoriale di competenza

Appendice

L’ecosistema digitale degli Sportelli Unici

PNRR - Digitalizzazione, Innovazione e Sicurezza nella PA

Nell'ambito della Componente "Digitalizzazione, Innovazione e Sicurezza nella PA" (M1C1) del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), è stato sottoscritto un accordo tra il Dipartimento della Funzione Pubblica e Unioncamere per l'attuazione del sub-investimento 2.2.3 "Digitalizzazione delle procedure per edilizia ed attività produttive e operatività degli sportelli unici".

L'intervento PNRR, denominato "Digitalizzazione delle procedure (SUAP&SUE)", si pone come **obiettivo** quello di **assicurare la completa conformità alle nuove specifiche tecniche di interoperabilità di tutti gli Sportelli Unici**, compreso il rapporto con i cosiddetti "Enti terzi", ossia le altre amministrazioni coinvolte nei procedimenti gestiti per il tramite dei SUAP e/o dei SUE.

Nell'ambito del suddetto intervento di semplificazione, è prevista la realizzazione del **Catalogo del "Sistema Informatico degli Sportelli unici (Catalogo SSU)"**, un ecosistema digitale degli Sportelli Unici, in grado di assicurare la comunicazione telematica e il trasferimento dei dati tra gli Sportelli e i soggetti coinvolti.

Il Catalogo del Sistema Informatico degli Sportelli Unici 1/2

Attraverso l'adozione del nuovo Sistema informatico degli Sportelli Unici (SSU) verrà raggiunto, a livello informatico, un nuovo stadio di digitalizzazione e sarà possibile per gli sportelli SUAP raggiungere una **operatività standardizzata**, capace di **garantire trasparenza** nell'operatività e una **maggiore efficienza generalizzata tra le PA coinvolte** come enti competenti.

Il SSU - sulla base delle Specifiche Tecniche pubblicate con Decreto Interministeriale del 26 settembre 2024 - **è integrato** secondo il modello di interoperabilità delle pubbliche amministrazioni **con la Piattaforma Nazionale Digitale Dati** (PDND), apportando un importante contributo all'evoluzione digitale della PA.

Il Catalogo del Sistema Informatico degli Sportelli Unici 2/2

Il Sistema informatico degli Sportelli Unici si pone quale **strumento di semplificazione** in quanto attraverso la condivisione di un unico linguaggio informatico e una gestione dei flussi comunicativi all'interno del sistema informatico stesso viene garantita una **celerità di risposta, di comunicazione e di condivisione** del materiale la quale garantisce ulteriormente l'osservanza del principio di leale collaborazione oltre che del principio cosiddetto ***Once Only***, tale per cui un'informazione già condivisa da una Pubblica Amministrazione non dovrebbe essere chiesta nuovamente da una PA.

Nei confronti della pubblica amministrazione, il Sistema Informatico degli Sportelli Unici rappresenta uno strumento di semplificazione in quanto, attraverso la **standardizzazione di procedure** vi sarà una riduzione di errori, ritardi e criticità nella fase istruttoria, grazie alla piena informazione prima citata, con un generico miglioramento delle prestazioni.
Al fine del funzionamento dell'intero sistema, tutte le Pubbliche amministrazioni titolari dei procedimenti amministrativi devono farsi carico dell'alimentazione degli stessi all'interno del Catalogo SSU. In tale contesto, le **Regioni**, in qualità di Enti competenti all'approvazione della modulistica per l'avvio e lo svolgimento delle attività imprenditoriali rientranti nell'ambito di competenza SUAP, sono chiamate a svolgere un importante ruolo di **"validatore" della modulistica presente all'interno del Catalogo SSU.**

ALCUNE CONSIDERAZIONI GENERALI

- La normativa vigente:
  - **individua il SUAP quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale** per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi
  - **prevede che tutti i Comuni abbiano il SUAP** oppure che esercitino le funzioni relative allo sportello unico, delegandole alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

- Senza entrare nel merito delle diverse modalità organizzative, **abbiamo considerato il SUAP come unico soggetto pubblico di riferimento territoriale** per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi (quindi anche per l'esercizio di una unità d'offerta sociale).

- La **presentazione della CPE** per la messa in esercizio di una unità d'offerta sociale della rete regionale avviene quindi **esclusivamente attraverso il SUAP**.

- In alcuni casi (ad es. cambio legale rappresentante, chiusura o sospensione dell'attività , unità d'offerta a gestione comunale…) non è richiesta la presentazione della CPE ma il soggetto gestore deve presentare una comunicazione. Abbiamo **previsto che tali comunicazioni vengano presentate al SUAP** del Comune in cui è ubicata la struttura che procederà all'inoltro alla ATS territorialmente competente e all'Ufficio di Piano per i seguiti di competenza.

- Il soggetto che intende realizzare un'**unità d'offerta locale** sperimentale **deve inviare la richiesta al SUAP del Comune** in cui verrà ubicata; il Comune, per il tramite del SUAP, procederà all'inoltro alla ATS territorialmente competente e all'Ufficio di Piano.

- La scelta è quella di **predisporre la modulistica regionale sia per la presentazione della CPE** (e per tutte le casistiche in cui è previsto il suo utilizzo) **sia per le comunicazioni che devono pervenire** al Comune rispetto all'attività di una unità d'offerta sociale in esercizio (cessazione, periodi di apertura di un CRD....).

Risultati attesi

L'informatizzazione della procedura attraverso **l'adozione di una piattaforma comune** a livello regionale e la **standardizzazione delle informazioni richieste** sicuramente concorreranno ad una **semplificazione dei procedimenti** e ad una **riduzione delle tempistiche di istruttoria.**

La **definizione di una modulistica unificata** per il processo di messa in esercizio delle unità d'offerta, rafforzerà la **semplificazione nei confronti dell'utenza**, agevolata dall'**univocità della modulistica** e dell'insieme degli allegati richiesti, con particolare riferimento alla documentazione tecnica richiesta, molto spesso oggetto di richieste di integrazione, che notoriamente dilatano la durata del procedimento, i cui termini vengono in questo caso sospesi, con un conseguente aggravio della fase istruttoria.
La **standardizzazione del procedimento** può utilmente concorrere alla **riduzione del numero delle richieste di integrazione** e dei relativi impatti.